RAFFRONTO	
LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983, N. 13. NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO PER L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E PER I REFERENDUM.	PROPOSTA DI LEGGE N. **389/10^** DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE O.GRECO RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983, N. 13 (NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO PER L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E PER I REFERENDUM) "
Art. 44 **(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)**	**Art. 44** **(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)**
1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.	**Identico**
2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti 6 validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.	2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti 6 validamente espressi **in ciascuno dei comuni interessati dalla fusione** sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto
3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.	**Identico**